

VISTO il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014 (POR FSE);

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d'atto del Programma operativo regionale FSE 2014/2020 nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 15 novembre 2016 n. 1046 avente a oggetto "Approvazione del Piano "Over 40" - Percorsi occupazionali per l'inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni - Impegno euro 3 milioni e accertamento 2,550 milioni sul POR FSE - Impegno euro 414.505,06 su risorse regionali";

VISTO in particolare l'allegato C) della suddetta d.G.r. 1046/2016 contenente l'"Avviso per la richiesta di bonus occupazionali alle imprese destinatarie di percorsi occupazionali per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni di età (Linea b del Piano "Over 40") – POR FSE 2014-2020";

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n.185 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

VISTO in particolare l'art. 44, comma 6 bis, del citato d.lgs. 148/2015 che prevede, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, che le Regioni possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.l. 83473/2014, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

PRESO ATTO che lo stesso comma 6 bis stabilisce che, in alternativa, le Regioni hanno facoltà di destinare le risorse di cui trattasi ad azioni di politica attiva del lavoro;

VISTO l'Addendum all'Accordo Quadro approvato con deliberazioni della Giunta regionale 99/2016 e 670/2016 per l'impiego dei residui delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga negli anni 2014, 2015 e 2016 ai fini della concessione di ammortizzatori sociali in deroga e della realizzazione di politiche attive del lavoro negli anni 2016 e 2017, sottoscritto dalle Parti sociali e datoriali in data 12 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, è ora nella disponibilità e nella facoltà della Regione dispiegare un articolato piano di interventi di politiche attive del lavoro;

CONSIDERATO che la deliberazione 30 dicembre 2016, n.1360, come integrata dalla deliberazione 24 marzo 2017, n. 251, ha approvato il "Piano Straordinario Anticrisi . Percorsi occupazionali per il reinserimento lavorativo nelle situazioni di crisi industriale" ed ha individuato risorse complessive per euro 16.700.000 da destinare alle misure di politica attiva del lavoro, previste dal suddetto comma 6 bis dell'articolo 44 del d.lgs. 148/2015, così come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1) del d.lgs. 185/2016;

PRESO ATTO che tali iniziative consistono nella realizzazione degli interventi indicati nel citato Piano Straordinario Anticrisi - Percorsi occupazionali per favorire il reinserimento lavorativo nelle situazioni di crisi industriale;

CONSIDERATO l'art. 21 del citato d.lgs. 148/2015 che prevede che l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

- a) riorganizzazione aziendale;
- b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- c) contratto di solidarietà;

PRESA VISIONE del Paragrafo 6 "Beneficiari dei Bonus Assunzionali" del suddetto Piano Straordinario Anticrisi come di seguito riportato:

"1. Sono beneficiari dei Bonus Assunzionali di cui al presente Piano le imprese in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa e le imprese sotto forma di lavoro autonomo aventi almeno una unità operativa in una delle aree di crisi industriale regionale di cui al Paragrafo 3. Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

2. Non sono ammessi ai Bonus Assunzionali di cui al presente Piano i soggetti di cui al comma 1 che abbiano fatto ricorso ad interventi di Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria o in Deroga per crisi aziendale (lettera b), comma 1) dell'articolo 21 del decreto legislativo 148/2015) o a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.";

PRESA VISIONE del Paragrafo 7 "Beneficiari" del richiamato allegato C) del Piano Over 40 come di seguito riportato:

"1. Sono beneficiari degli incentivi di cui al presente Avviso le Imprese in forma di ditta individuale, micro, piccola e media impresa e le imprese sotto forma di lavoro autonomo. Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

2. Non sono ammessi agli incentivi di cui al presente Avviso i soggetti di cui al comma 1 che abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.";

PRESO ATTO pertanto che il comma 1 del suddetto Paragrafo 7 prevede che siano beneficiari degli incentivi di cui all'Avviso le imprese in forma di ditta individuale, micro, piccola e media impresa e le imprese sotto forma di lavoro autonomo e che sono pertanto escluse le grandi imprese;

PRESO ATTO altresì che il comma 2 dello stesso Paragrafo 7 prevede che non siano ammessi agli incentivi di cui all'Avviso i soggetti di cui al comma 1 che abbiano fatto ricorso, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, a tutti gli ammortizzatori sociali, ivi compresi quelli destinati a sostenere situazioni particolari e temporanee di crisi aziendale;

CONSIDERATO che, secondo i dati pubblicati a febbraio 2017 dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro della Liguria, nel corso del 2016

- In Liguria nel 2016 le imprese registrate sono 162.723, con una contestuale flessione di chiusure (-3,9%) e di aperture (-2,6%) rispetto all'anno precedente;
- il tasso di crescita però anche nel 2016 rimane positivo (+0,17%) e in leggera ripresa rispetto all'anno prima;
- per il manifatturiero, le costruzioni, il commercio e i trasporti si verifica una forte contrazione delle nuove aperture accompagnata da una più contenuta flessione delle chiusure;
- i maggior segnali di sofferenza vengono dal mondo delle imprese artigiane;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce dei dati statistici sopra riportati per quanto riguarda le dinamiche delle imprese, aumentare l'intensità degli interventi di politica attiva del lavoro come sopra assegnate alla responsabilità della Regione uniformando la platea dei beneficiari degli incentivi del Piano Over 40" a quella dei beneficiari dei bonus Assunzionali del Piano Anticrisi";

RITENUTO conseguentemente di sostituire il Paragrafo 7 “Beneficiari” del richiamato allegato C) del Piano Over 40 come di seguito riportato:

“1. Sono beneficiari degli incentivi di cui al presente Avviso le Imprese in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa e le imprese sotto forma di lavoro autonomo. Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

2. Non sono ammessi agli incentivi di cui al presente Avviso i soggetti di cui al comma 1 che abbiano fatto ricorso ad interventi di Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria o in Deroga per crisi aziendale (lettera b), comma 1) dell’articolo 21 del decreto legislativo 148/2015) o a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.”;

PRESA VISIONE della lettera a) “Assunzioni dirette da parte dell’Azienda” del comma 8 del Paragrafo 7 “Azioni finanziabili” del richiamato allegato C) del Piano Over 40 come di seguito riportato:

“All’Azienda che procede all’assunzione del tirocinante entro 6 mesi dal termine del tirocinio o di un destinatario che non ha seguito alcun tirocinio finanziato dalla Linea A del Piano o che non è stato avviato a seguito dell’azione di accompagnamento al lavoro di cui al punto e) della Linea A del Piano gli importi vengono riconosciuti nella misura del 100%.”

CONSIDERATO che, per mero errore materiale dopo le parole “termine del tirocinio” non sono state riportate le parole “che non si è svolto presso l’Azienda medesima”;

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla correzione del suddetto errore materiale introducendo alla lettera a) “Assunzioni dirette da parte dell’Azienda” del comma 8 del Paragrafo 7 “Azioni finanziabili” del richiamato allegato C) del Piano Over 40, dopo le parole “termine del tirocinio” le parole “che non si è svolto presso l’Azienda medesima”;

RILEVATO che le modifiche di cui trattasi non comportano oneri aggiuntivi per la Regione dal momento che viene mantenuto lo stanziamento previsto dalla d.G.r. 1046/2017 per la ridetta Linea C del Piano “Over 40”;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche dell’Occupazione, Trasporti, Turismo e Personale, Giovanni Berrino;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di sostituire il Paragrafo 7 “Beneficiari” dell’allegato C) del Piano Over 40 approvato con deliberazione di Giunta Regionale 15 novembre 2016 n. 1046, come di seguito riportato:

“1. Sono beneficiari degli incentivi di cui al presente Avviso le Imprese in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa e le imprese sotto forma di lavoro autonomo. Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

2. Non sono ammessi agli incentivi di cui al presente Avviso i soggetti di cui al comma 1 che abbiano fatto ricorso ad ad interventi di Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria o in Deroga per crisi aziendale (lettera b), comma 1) dell’articolo 21 del decreto legislativo 148/2015) o a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.”;

2. di aggiungere alla lettera a) “Assunzioni dirette da parte dell’Azienda” del comma 8 del Paragrafo 7 “Azioni finanziabili” dell’allegato C) di cui al punto 1), dopo le parole “termine del tirocinio” le parole “che non si è svolto presso l’Azienda medesima”;

3. di dare atto che le modifiche di cui ai punti precedenti non comportano oneri aggiuntivi per la Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale a TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.